

**Regolamento 12 settembre 2006, n. 44/R**

**Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza"). (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 20.09.2006)

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il Regolamento regionale emanato con proprio decreto 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");

Ritenuto necessario modificare il suddetto regolamento regionale di attuazione dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 67/2003;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 luglio 2006, n. 26 adottata ai fini di cui all'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto della decorrenza dei termini di trenta giorni di cui al medesimo articolo dello Statuto;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle modifiche al suddetto Regolamento regionale emanato con proprio decreto 1 dicembre 2004, n. 69/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2006, n. 628 che approva le modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");

**II PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**EMANA**

il seguente regolamento

*Art. 1**Modifiche all'articolo 10 d.p.g.r. 69/R/2004*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n.69/R, è sostituito dal seguente:

*"1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la*

---

*attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.*”.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono soppresse le seguenti parole “*la partecipazione dei soggetti esterni è definita previa intesa con i medesimi.*”.

3. Il comma 4 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 69/R/2004 è sostituito dal seguente:

“*4. Il raccordo tra l'attività delle unità di crisi e l'attività di competenza delle strutture operative statali è definito ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 4 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.*”.

*Art. 2*

*Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 69/R/2004*

1. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono abrogate.

*Art. 3*

*Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 69/R/2004*

1. Le lettere e), f), g) del comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 69/R/2004, sono abrogate.